

CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI - ROMA

09 FEB. 2012

Prot. N. 3256

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRESIDENZA

/PDF/cs/CIRC PT

N. di Prot. (RFO) (NT)

Roma, li 9 FEB. 2012

Risposta a nota del..... N. .... All. n. ....

OGGETTO: Art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012 n. 1.

Ai Sigg. Magistrati  
del Tribunale ordinario di Roma  
LORO SEDI

Vista l'istanza del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Antonio Conte, ritenuta la condivisibilità rileva: l'art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012 n. 1 ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate con il sistema ordinistico.

È previsto, contestualmente, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista deve essere determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente.

Orbene, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell'inevitabile dovere da parte del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta nonché nella prospettiva di offrire un ausilio di chiarezza ai colleghi magistrati, è necessario individuare criteri omogenei di liquidazione.

Si è ritenuta pertanto soluzione operativa rispondente a tale esigenza indicare provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i valori ricavabili dalle precedenti tariffe professionali degli avvocati.

*Il Presidente del Tribunale Ordinario*  
(Paolo De Fiore)